

LA PROVA NELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET

I diritti e gli interessi dei soggetti sempre più spesso vengono violati e calpestati tramite internet, la cui divulgazione dei contenuti è ripetuta nello spazio e nel tempo nonché mutevole.

Si ponga ad esempio il caso di un soggetto che lamenti l'avvenuta lesione della sua reputazione tramite un articolo diffamatorio "pubblicato" sul web.

Dottrina e giurisprudenza, oramai in accordo, affermano che nella nozione di "stampa" di cui all'art. 595, III comma, cp debba essere ricompreso ogni prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, con mezzi meccanici o fisico-chimici. Tale determinazione trova già fondamento nell'art. 1. L.8 febbraio 1948, n.47.

Analogamente, per "altri mezzi di pubblicità" si intendono, in senso ampio, tutti gli altri mezzi divulgativi, quindi, anche internet ¹.

Quindi, posto che in astratto è configurabile la diffamazione a mezzo internet, come sarà possibile dare la prova processuale dell'esistenza di uno scritto o filmato o immagine diffamatoria? Non dimentichiamoci che la pagina web incriminata potrebbe essere cancellata dopo poche ore dalla pubblicazione, ma intanto il reato è stato commesso ed il danno prodotto.

Basterà produrre e depositare in giudizio una mera copia cartacea della pagina *web* ovvero le copie di backup della pagina diffamatoria?

¹ Cass. Pen. Sez. V, 17 novembre 2000, RFI, 2001, voce "ingiuria", n.32

L'art. 2712 c.c. attribuisce piena prova alle rappresentazioni fotografiche, informatiche ed, in genere, ad ogni altra riproduzione meccanica dei fatti e di cose in esse riprodotte, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose.

Le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Da ciò va esclusa la qualità di documento, con efficacia probatoria, a una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un determinato momento ².

Si impone la necessità di fornire certezza al contenuto del "documento" e dimostrarne la data certa. Tale impellenza viene soddisfatta con una produzione della copia conforme della pagina web, proprio per cristallizzare il contenuto che una certa pagina ha in un momento particolare.

Posto che la pagina web costituisce documento informatico - "rappresentazione informatica di atti e fatti o dati giuridicamente rilevanti" - ai sensi dell'art.1 del d.lgs n. 82/2005 e che, ai sensi all'art. 23, la realizzazione della copia del documento informatico è validamente riprodotta se raccolta in conformità alle regole tecniche vigenti, la copia conforme della pagina web potrà essere eseguita da Notaio (oltre che da un cancelliere, segretario comunale ecc) ³ il quale, innanzi alle peculiarità del documento informatico, adatti ad essa la tipica attività notarile di rilascio di copie autentiche.

La certificazione di conformità del Notaio costituisce il presupposto minimo richiesto dalla giurisprudenza citata e dal successivo d.lgs. n.

² Cass. Civ., Sez. lavoro 16 febbraio 2004, n. 2912

³ Art. 18 del DPR n.445/2000

82/2005 e può essere resa con copia della pagina web diffamatoria su supporto informatico o su supporto cartaceo.

Per la **copia su supporto informatico** il Notaio dovrà: 1) eseguire la copia di tutte le informazioni visualizzate; 2) apporre l'attestazione di conformità, indicando a) il browser, b) l'ora; c) eventuali certificati di sicurezza; d) l'indirizzo della pagina, comprensivo di URL; 3) apporre la firma digitale a tutti i file ovvero associare tra loro i singoli file, esempio tramite il formato zip, quindi, apporre la firma digitale su quest'ultimo⁴.

Per la **copia cartacea** il Notaio non potrà che trasporre un contenuto statico (quindi, a meno che non si voglia ottenere una copia parziale, la copia cartacea non potrà essere utilizzata per assicurarsi la copia di una pagina web con contenuto dinamico; es. filmato). Il Notaio, in tal caso, dovrà indicare: 1) il sito internet; 2) il tipo di browser utilizzato; 3) la data e l'ora in cui la copia viene effettuata; 4) i dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza per la verifica dell'identità del sito.

Nel caso in cui l'attestazione non rispetti le indicate formalità minime sopra riportate, la copia avrà l'efficacia solo di un principio di prova scritta ai sensi dell'art. 2717 cc.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2912/94 ha definitivamente chiarito che, ai fini probatori, non basta produrre la mera stampa della pagina web, è necessario depositare copia autenticata nei termini e con le modalità sopra indicate.

Roma, 3 febbraio 2009

⁴ La copia conforme di una pagina web: natura giuridica e modalità operative, in Commissione Studi di Informatica Giuridica 11 maggio 2007, di Arcella e Valia in Consiglio Nazionale del Notariato

SPAGNUOLO GIACOMO
NOTAIO
Roma, Via Appia Nuova n. 154
Tel. 06/70476976
Fax. 06/77254881

COPIA AUTENTICA DI PAGINA WEB

Certifico io sottoscritto dottor Giacomo Spagnuolo, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente è copia conforme alle tre originali pagine "Web" da me notaio estratte in data quattro novembre duemilaotto, alle ore italiane 9 (nove) e minuti 25 (venticinque), ai seguenti siti internet:

- http://www.avionews.it/print_news.php?newsId=1088688
- http://www.avionews.it/print_news.php?newsId=1088774
- http://www.avionews.it/print_news.php?newsId=1089443

I documenti sono stati visualizzati attraverso il "browser": "Microsoft Internet Explorer, versione 6.0".

L'accesso è avvenuto tramite il mio elaboratore elettronico collegato ad Internet attraverso il collegamento fornito dalla "Notartel s.p.a.".

Le tre pagine autenticate sono state stampate in bianco e nero tramite la funzione stampa del suddetto browser.

Si compone di tre fogli.

Si rilascia per uso consentito.

Roma, via Appia Nuova n.154, 4 (quattro) novembre 2008 (duemilaotto).

Giacomo Spagnuolo

